

# Marchio descrittivo delle caratteristiche del servizio offerto – Alicante 25-04-2022

## PET&REI

PET tradotto in italiano significa “animali” e REIKI è una pratica medica. Nel pubblico di riferimento sarebbe una mera un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi per cui sarebbe un marchio descrittivo per cui non supera l’esame.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 25/04/2022  
SILVIA SIMONETTI  
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86  
I-10129 TORINO  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018618120**

*Vostro riferimento:*

*Marchio:* **PET&REIKI**

*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**

*Richiedente:* **SILVIA SIMONETTI  
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86  
I-10129 TORINO  
ITALIA**

### **I. Sintesi dei fatti**

In data 13/01/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

### **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

### **III. Motivazione**

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "gli animali domestici e il reiki" e lo percepirebbe semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono servizi medici, di bellezza e di cura per gli animali prestati in base alle conoscenze e la pratica del reiki, o sono connessi alla pratica del reiki con gli animali domestici. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

### **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018618120 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

**Valeria NIMMO**